

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1991

che modifica la direttiva 69/169/CEE in materia di franchigie sugli acquisti per i quali sono già state pagate le imposte nel traffico intracomunitario e che riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca ed all'Irlanda per quanto concerne le regole sulle franchigie per i viaggiatori relative alle importazioni

(91/191/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Parlamento europeo (²),

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che l'articolo 8 A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e stabilisce che tale mercato sia instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che il sistema delle franchigie viaggiatori riguarda merci circolanti tasse pagate e che in tale ottica prefigura il modo di circolazione delle merci che sarà d'applicazione nel mercato interno;

considerando che, tenuto conto del carattere progressivo dell'instaurazione del mercato interno, così come stabilito nell'articolo 8 A del trattato, un aumento delle franchigie in valore è necessario, come prima tappa, sia ai fini del mercato interno che per la realizzazione degli obiettivi della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le franchigie delle imposte sulle cifre d'affari e dalle altre im-

sizioni indirette interne rimosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (⁴), modificata da ultimo dalla direttiva 89/194/CEE (⁵), quali sono precisati nel suo secondo considerando; che l'instaurazione del mercato interno implica che le merci acquistate per le quali le imposte sono state pagate potranno essere trasportate all'interno della Comunità senza dover pagare ulteriori imposizioni e che le franchigie esistenti per i viaggiatori cesseranno di esistere poiché saranno prive di senso;

considerando che è anche necessario eliminare tutte le disparità di trattamento dei viaggiatori che entrano nei diversi Stati membri;

considerando che per un periodo limitato si devono prevedere deroghe a favore dell'Irlanda e del Regno di Danimarca a causa delle difficoltà economiche risultanti dall'applicazione dei livelli generali delle franchigie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, a decorrere dal 1° luglio 1991,

- nel paragrafo 1, la somma di « 390 ecu » è sostituita da « 600 ecu »,
- nel paragrafo 2, la somma di « 100 ecu » è sostituita da « 150 ecu ».

(¹) GU n. C 245 del 26. 9. 1989, pag. 5 e

GU n. C 70 del 20. 3. 1990, pag. 6.

(²) GU n. C 323 del 27. 12. 1989, pag. 119.

(³) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 59.

(⁴) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(⁵) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 47.